



Prot. n. 3723

COMUNE DI TESERO

IL VICESINDACO

ai sensi dell'art. 4 delle "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità"⁸⁰⁸, su domanda del promotore dell'espropriazione - Servizio Opere Civili

rende noto che

presso la Segreteria del Comune, a partire dal giorno **6.05.2024** (*primo giorno di pubblicazione all'albo comunale*) e per trenta giorni consecutivi si trova depositata per l'avvio della procedura espropriativa denominata "**Olimpiadi invernali MICO 2026 – Progetto adeguamento dello Stadio del fondo a Lago di Tesero (UF3 – Piste da sci di fondo)**", la documentazione prescritta dalla legge, corredata dalla descrizione dello stato degli immobili interessati dalla procedura stessa. Entro il 5.06.2024 (*trentesimo giorno dalla pubblicazione*) è possibile prendere visione di quanto depositato.

La citata legge⁸⁰⁹ prevede che entro e non oltre il 15.06.2024 (*quarantesimo giorno dalla pubblicazione all'albo comunale*):

- **Gli interessati** possono proporre osservazioni depositandole nella segreteria del Comune, nonché chiedere che siano comprese fra i beni da espropriare o da asservire le frazioni residue degli edifici o dei terreni, qualora le stesse non possano più avere un'utile destinazione o siano necessari lavori considerevoli per conservarle e usarle profittevolmente.
- **I proprietari, o gli usufruttuari** se sul bene insiste un diritto di usufrutto, rendono una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (utilizzando il fac-simile allegato) relativa alla sussistenza, o meno, sul bene oggetto di espropriazione di diritti personali a favore di terzi (*ad esempio: locazioni, affittanza agraria, ecc.*) inclusi i contratti di godimento a titolo oneroso e i contratti per i quali la legge⁸¹⁰ prevede l'erogazione di un'indennità di coltivazione, indicandone la loro durata e gli estremi della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione dove essere resa in ogni caso, sia nel caso in cui bene oggetto di espropriazione sia gravato da diritti personali di cui sopra, sia nel caso in cui il bene sia completamente libero.

⁸⁰⁸ L.P. 19 febbraio 1993 n. 6 come modificata dall'art. 50 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, nonché dall'art. 11 della l.p. 16 giugno 2022 n. 6.

⁸⁰⁹ Art. 4 terzo comma della Legge Provinciale 19 febbraio 1993 n. 6.

⁸¹⁰ Art. 20, comma 3 della Legge Provinciale 19 febbraio 1993 n. 6

Nel caso dell'esistenza di diritti personali a favore di terzi, i proprietari e gli usufruttuari, dovranno dichiarare di aver comunicato al terzo titolare del contratto di locazione, affittanza agraria ecc. l'avvio della procedura espropriativa.

Oltre il citato termine (quarantesimo giorno a decorrere dal primo giorno di pubblicazione all'albo comunale) non potranno essere accolte osservazioni, domande di acquisizione o asservimento delle frazioni residue.

Oltre il citato termine (novantesimo giorno dalla pubblicazione all'albo comunale) non potranno essere accolte domande di indennità di coltivazione dei fondi espropriati.

Data, 06.05.2024

IL VICESINDACO
Matteo dott. Delladio

DELLADIO MATTEO
2024-05-06 12:12:33
Firma digitale
CN=DELLADIO MATTEO
C=IT
2.5.4.4=DELLADIO
2.5.4.42-MATTEO
RSA/2048-bits

